

POSTUMA RIMPIAZZO OPERE

Per le Imprese

Mod. 5039/9/FI CAR – Ed. 12/10

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

**deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del contratto.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

**REALE
MUTUA**
— ASSICURAZIONI —

Parte del tuo mondo.

Postuma Rimpiazzo Opere

Condizioni di assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da n. 7 pagine

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.

Appaltatore

L'impresa aggiudicataria dell'appalto.

Assicurato

Il proprietario dell'opera oggetto dell'intervento garantito

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Committente

Il soggetto per il quale l'impresa costruttrice ha eseguito l'*opera*

Contraente

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

Franchigia

La parte del danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'*assicurato*.

Indennizzo

La somma dovuta da Reale Mutua all'*assicurato* in caso di *sinistro*.

Opera

Le opere eseguite descritte in *polizza*.

Limite di indennizzo

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

Parti

Il *Contraente* e la Reale Mutua.

Polizza

Il documento che prova l'*assicurazione*.

Premio

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua.

Scoperto

La parte del danno, espressa in percentuale che rimane a carico dell'*assicurato*.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Rischio assicurato -

Reale Mutua si obbliga nei confronti del *Contraente* ed in favore dell'*Assicurato* in corrispettivo del *premio* convenuto ed anticipato, ad indennizzare l'*Assicurato* per i danni materiali e diretti causati all'*opera* assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da errata posa in opera o da difetto di prodotti impiegati che rendano l'*opera* non idonea per le prestazioni cui è destinata.

Inoltre, qualora sia indicata la somma assicurata a partita 2) "Spese di demolizione e sgombero", Reale Mutua indennizza senza l'applicazione della regola proporzionale (art.1907 C.C.) i costi di demolizione e sgombero al più vicino posto di raccolta o di scarico, purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante, dei residui delle opere assicurate in seguito a *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al DPR 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal DPR 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite del 10% della somma assicurata per la presente condizione.

Art. 2 - Esclusioni -

Reale Mutua non è obbligata per:

- a) danni causati da dolo o colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dell'utente dell'*opera* o delle persone del fatto delle quali egli deve rispondere;
- b) danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche, termiche o di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle condizioni previste in fase di progetto;
- c) danneggiamenti o rotture determinate da cause esterne non connesse con la garanzia prestata dalla presente *polizza*, comprese abrasioni meccaniche o manuali e manomissioni in genere;
- d) interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
- e) spese di progetto e calcolo per eliminare i difetti di esecuzione della posa in opera;
- f) danni derivanti da mancata rispondenza dell'*opera* alle specifiche tecniche previste dai progettisti, e/o dal Committente;
- g) danni consequenziali o indiretti di qualsiasi specie;
- h) danni di natura estetica, ivi compreso il "punto colore";
- i) danni causati da cedimento, assestamento del supporto o dalle opere sovrastanti o sottostanti l'*opera* assicurata;
- l) vizi e difetti noti al *Contraente* ovvero all'*Assicurato*, prima della decorrenza della presente *polizza*;
- m) danni causati da incendio, esplosione, scoppio a meno che non derivino da eventi assicurati, fulmine, caduta aerei, terremoto, alluvione, uragano ed altri simili eventi naturali, atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, esplosioni e radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, inquinamento da qualsiasi causa, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe nessun rapporto con tali eventi.
- n) i costi che eccedono il 10% della somma assicurata a partita 1) sostenuti per il noleggio ed installazione di impalcature, ponteggi o altri similari, resisi necessari per la riparazione di un danno alle opere assicurate indennizzabile a termini di *polizza*;
- o) i costi che eccedono il 10% della somma assicurata a partita 1) sostenuti per la riparazione, la demolizione e lo sgombero di opere e impianti non assicurati e resesi necessarie per la riparazione di un danno alle opere assicurate indennizzabile a termini di *polizza*;

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Reale Mutua non indennizza inoltre, salvo espresso richiamo in *polizza* delle relative Condizioni Particolari:

p) i danni derivanti da mancato rispetto della regola d'arte, nonché quelli derivanti dalla mancata rispondenza dell'opera alle specifiche tecniche fornite dai produttori dei componenti l'opera stessa.

OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Art. 3 - Efficacia della garanzia -

L'*assicurazione* è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- che l'*opera* sia stata realizzata secondo la buona regola d'arte, seguendo l'ordinaria buona tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali competenti;
- che l'*opera* sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella scheda di *polizza*;
- che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalla legge;
- che il *Contraente* abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della *polizza*) contestualmente alla attivazione della presente garanzia, pena la non operatività della medesima:
 1. i certificati definitivi di collaudo con esito positivo;
 2. il certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili;
 3. dichiarazione di accettazione dell'*opera* da parte del *Committente*;
 4. certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori;
 5. capitolato lavori con allegato il computo metrico estimativo

Art. 4 - Somma assicurata -

La somma assicurata a part. 1 deve corrispondere al valore di costruzione a nuovo dell'*opera* assicurata comprensiva anche degli eventuali prodotti forniti dal *Committente* o da terzi.

Art. 5 - Decorrenza, effetto e scadenza dell'*assicurazione* -

La *polizza* non è valida se non è firmata da chi legalmente rappresenta Reale Mutua e il *Contraente* e se non è stato pagato il *premio* dovuto, comprensivo di accessori ed imposta.

L'*assicurazione* decorre dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento del *premio* all'Agenzia di competenza o a Reale Mutua, ma comunque non prima della data risultante dal verbale di accettazione dell'*opera* sottoscritto dal *Committente* senza riserve o, se precedente, dalla data di collaudo con esito positivo (nel caso in cui questo sia previsto per legge). L'*assicurazione* ha comunque effetto a partire dal secondo anno successivo alla data di effetto della garanzia e scadenza indicata in *polizza* e comunque non oltre 5 anni a partire dalla data della sua decorrenza.

Art. 6 - *Assicurazione* parziale e deroga proporzionale -

Se al momento del *sinistro* il valore dell'*opera* eccede del 15% la somma assicurata, l'*Assicurato* sopporta la parte proporzionale del danno per l'eccedenza a tale 15%.

Art. 7 - Limite massimo di risarcimento -

Il limite massimo di risarcimento per ogni *sinistro* e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'intero periodo di *assicurazione*, è pari all'importo indicato in *polizza*.

Art. 8- Limitazione dell'*assicurazione* in caso di esistenza di altre assicurazioni -

Se al momento del *sinistro* esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente *assicurazione* ha effetto soltanto per la parte eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Art. 9 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza – Onere per imposte – Variazioni del Contraente -

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* verrà corrisposto a favore dell'interesse assicurato, senza il concorso della *Contraente*, che in tal senso fornisce il proprio esplicito assenso.

Sono a carico del *Contraente* gli oneri per imposte e tasse, presenti e futuri, comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione della *polizza*.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il *Contraente* nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione del *Contraente*, se diverso dall'*Assicurato*, la *polizza* continua nei confronti dell'*Assicurato* stesso; in caso contrario la *polizza* cessa automaticamente dalla data di scioglimento o di messa in liquidazione.

Nel caso di alienazione del *Contraente* o cessione dell'appalto la *polizza* continua nei confronti dell'acquirente per trenta giorni da quello dell'alienazione o della cessione, trascorsi i quali la *polizza* cessa se coloro che subentrano non hanno manifestato esplicitamente i loro intendimenti relativamente a detto contratto; in quest'ultimo caso Reale Mutua si riserva di rivedere le condizioni per la continuazione della copertura assicurativa. Nel caso di cessazione della *polizza*, questa sarà regolata con le modalità previste all'art. 14 - **Recesso in caso di sinistro** -. Il *Contraente* è tenuto a dare avviso scritto dei fatti sopraindicati entro quindici giorni a Reale Mutua.

Art. 10 - Dichiarazioni inesatte o reticenze - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del *Contraente*, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la *polizza* deve darne immediata notizia telegrafica alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge -

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 12 - Recesso in caso di sinistro -

Avvenuto il *sinistro* ed anche prima di liquidare l'*indennizzo*, qualunque sia l'importanza del danno, e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il *sinistro* è stato altrimenti definito, Reale Mutua può recedere dalla *polizza* mediante lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni. Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Reale Mutua mette a disposizione del *Contraente* il rateo di *premio* netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Art. 13 - Pagamento dell'*indennizzo* -

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Reale Mutua deve provvedere al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

L'*Assicurato* all'atto del pagamento dell'*indennizzo* rilascerà quietanza liberatoria anche nei confronti del *Contraente* in relazione ai rischi per i quali è prestata l'*assicurazione*.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà fatto solo quando l'*Assicurato* dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2, comma a).

Art. 14 - Onere della prova -

In tutti i casi in cui Reale Mutua rileva l'inindennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di *polizza* è a carico del *Contraente* il quale intenda far valere un diritto all'*indennizzo*.

Art. 15 - Obblighi in caso di *sinistro* -

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, venuto a conoscenza di un *sinistro*, deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua ai sensi dell'art. 1914 del codice Civile;
- b) dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) conservare le parti danneggiate e permettere a Reale Mutua e ai suoi incaricati ogni rilevazione ed esame delle stesse;
- d) fornire a Reale Mutua e ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art.1915 del C.C.

La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie e dar corso al ripristino.

Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno -

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno -

L'ammontare del danno è concordato dalle *Parti* direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno di Reale Mutua e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Art. 18 - Mandato dei Periti -

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente e/o l'Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 14 delle C.G.A.;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate; procedere alla stima e alla liquidazione del danno in base alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*. I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 19 - Determinazione del danno -

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) stimando le spese di riparazione al momento del *sinistro* delle opere assicurate, compreso il controvalore dei prodotti rimpiazzati;
- b) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'importo del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto a) eventualmente integrato da quanto previsto ai commi n) e o) dell'art.2 "Esclusioni" diminuito dell'importo della stima di cui al punto b) nonché dello scoperto e/o della franchigia previsti nel Modulo di polizza Mod.5039 CAR

Salvo diverso esplicito accordo tra le *Parti* sono esclusi dall'*indennizzo*:

- 1) eventuali migliorie e modifiche nonché i costi per eliminare i difetti;
- 2) i costi di interventi provvisori che non costituiscano parte di quelli definitivi e che aumentino il costo complessivo del *sinistro*.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*)

A) Mancato rispetto della regola d'arte

A parziale deroga all'art. 2 comma p) delle C.G.A sono indennizzabili, fino alla concorrenza massima del 20% dell'importo assicurato a partita 1), i danni derivanti da mancato rispetto della regola d'arte, nonché quelli derivanti dalla mancata rispondenza dell'opera alle specifiche tecniche fornite dai produttori dei componenti l'opera stessa.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

B) Clausola di compromesso di stipula e frazionamento del premio

Si prende atto che:

- le opere di cui alla presente polizza sono assicurate da Reale Mutua con polizza CAR;
- il Contraente ha attivato il controllo Tecnico delle opere, a Suo carico, affidando tale incarico a Organismo di Tipo A abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d'opera secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi delle norme UNI10721.

Premesso che il *premio* della presente *polizza* Postuma Rimpiazzo Opere è unico ed indivisibile si stabilisce fra le Parti di frazionarne il pagamento come indicato nel modulo di polizza Mod. 5039 CAR Ed.05/06.

Reale Mutua si impegna ad assicurare l'opera alle condizioni della presente *polizza* purché:

- a) si sia provveduto al pagamento della prima rata di *premio*;**
- b) non siano sopravvenute varianti in corso d'opera o proroghe della durata dei lavori di costruzione superiori a 12 mesi complessivi;**
- c) non si siano verificati nel corso della realizzazione dei lavori sinistri che possano rendere l'opera non idonea per le prestazioni cui è destinata;**
- d) sia stato effettuato, con esito favorevole e senza riserve, il monitoraggio in corso di costruzione, da parte del Controllore Tecnico, ai fini del rilascio della garanzia assicurativa.**

In ogni caso la presente *polizza* diviene operativa non prima delle ore 24,00 del giorno del pagamento della seconda rata di *premio* e comunque non prima delle ore 24,00 del giorno dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Qualora la seconda rata di *premio* non venga corrisposta nei termini previsti, la garanzia è sospesa fino alle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermo restando che in caso di inadempimento Reale Mutua può, a sua scelta, dichiarare risolto il contratto mediante lettera raccomandata oppure esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Se una o più condizioni di cui alle lettere b), c), d) non risultassero soddisfatte, la Società si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento dell'emissione della *polizza* e di proporre nuove condizioni per l'operatività della stessa.

Qualora non si pervenga ad un accordo fra le Parti sulle nuove condizioni, Reale Mutua si impegna a rimborsare, al netto delle imposte, la rata di *premio* già versata.